



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2024.
06/03/2024	

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno *06* del mese di *Marzo* alle ore *08:32* nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	PERRINI LORENZO	Sindaco	Presente
2	CANZIO ANNALISA	Consigliere	Presente
3	BACCARO DONATO	Presidente del Consiglio	Presente
4	CONVERTINI MARIO LUIGI	Consigliere	Presente
5	PINTO ROBERTO	Consigliere	Presente
6	RENDINI MARIANGELA	Consigliere	Presente
7	LOPARCO ANTONIO	Consigliere	Presente
8	CONVERTINI VINCENZO	Consigliere	Presente
9	GRASSI AURORA	Consigliere	Assente
10	LORUSSO FRANCESCA	Consigliere	Presente
11	AMATI GIANRICO	Consigliere	Presente
12	LOPARCO FRANCESCO PAOLO	Consigliere	Presente
13	MONTANARO MARTINO	Consigliere	Assente
14	CURCI GIOVANNA	Consigliere	Presente
15	GUARINI STEFANO	Consigliere	Presente
16	SAPONARO MARIO	Consigliere	Presente
17	SCARAFILE CINZIA	Consigliere	Assente

Presenti: **14** Assenti: **3**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Donato Baccaro, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Bax

La seduta è Pubblica.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Esprimo favorevole
di regolarità tecnica
Lì 26/02/2024

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile
Lì 26/02/2024

Il Responsabile del Settore
MONGELLI EVA / Namirial
S.p.A./02046570426

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
MONGELLI EVA / Namirial
S.p.A./02046570426

Si da atto che al primo appello nominale della seduta odierna espletato dal Segretario Generale alle ore 8:32 risultano presenti **n. 14 Consiglieri** e n.3 Consiglieri assenti (A.Grassi, M.Montanaro e C.Scarafiele);

Alle ore 8,38 entra nella sala consiliare il Consigliere A.Grassi :**Presenti n.15**

Alle ore 10,35 entra nella sala consiliare il Consigliere: M.Montanaro.**Presenti n.16**

Il Presidente del Consiglio sospende i lavori alle ore 13,00, lavori che vengono ripresi alle ore 15,06 con l'appello del Segretario Generale: Presenti n.13 e assenti n.4 (Consiglieri: A.Grassi, A.Loparco, F.P.Loparco e C.Scarafiele);

Alle ore 15,09 entra nella sala consiliare il Consigliere: F.P.Loparco-**Presenti n.14**

Alle ore 15,12 entra nella sala consiliare il Consigliere :A.Grassi **Presenti n.15**

Alle ore 15,28 entra nella sala consiliare il Consigliere :A.Loparco **Presenti n.16**

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore R.Pinto a relazionare sull'argomento in atti;

Si registra l'intervento dell'Assessore Pinto e dei Consiglieri S.Guarini,M.Saponaro, M.Montanaro e G.Curci e del Sindaco, il resoconto integrale dei loro interventi è riportato nel verbale di trascrizione in data 06/03/2024;

Il Consigliere S.Guarini eccepisce il mancato riporto nella proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio di Ragionera delle integrazioni e modifiche, così come concordate in sede di commissione consiliare e a tal proposito presenta apposito emendamento a rettifica e precisamente:

-a pag.7 della proposta primo capoverso “Correggere la punteggiatura”

-a pag 8 della proposta “eliminare tutta la parte in corsivo del terzo capoverso”

-aggiungere a pag.8 della proposta “Considerato che per l'esercizio 2022 è stata accertata a titolo di IMU la somma di €:..... e che per l'anno 2024 il gettito può essere quantificato in €:.....con una maggiore imposta pari ad €:.....”

-verificare nel corpo delle deliberazione qual'è la zona per le aree fabbricabili se:

-D3.2 o D2.2

Il Presidente pone a votazione l'emendamento presentato del Consigliere S.Guarini:

Presenti n.16 –Voti a favore n.16-L'emendamento viene approvato

Si procede alla dichiazione di voto:

Capogruppo M.Saponaro: Contrario

Capogruppo G.Curci : Contrario

Capogruppo M.Montanaro: Contrario

Capogruppo A Grassi: Astenuto

Vice-Sindaco R.Pinto: Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalla lettera b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all'IMU;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza

agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste

nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.
(art.1 comma 81 L.197/2022);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto, in particolare, il comma 751 dell'art.1 della citata legge 27 dicembre 2019 n.160 che reca la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito riportata:

“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visto inoltre l'art.1, comma 743, primo capoverso, della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022, il quale, limitatamente all'anno 2022, dispone che la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in

uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, sia ridotta al 37,5 per cento e che, quindi, detta misura ritorna al 50% a decorrere dall'anno 2023;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25.06.2020, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 29.03.2023;

Visto l'art.1 comma 81 della L.197/2022 che introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'esenzione degli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, disponendo nel contempo che il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Visto l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

-detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Cisternino sono esenti dall'IMU, in quanto l'intero territorio comunale è considerato area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15, della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993;

Viste le seguenti disposizioni in materia di esenzioni e agevolazioni previste dal vigente Regolamento IMU:

- l'assimilazione ad abitazione principale, di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, per una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'individuazione della base imponibile per le aree fabbricabili, di cui all'art. 1, comma 777, lett. d), della L. 160/2019 che demanda ai Comuni la determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

· l'esenzione di cui all'art. 1,comma 777, lett. e), della L. 160/2019, per l'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 01.04.2021, con la quale, tra l'altro, è stata disposta per l'anno 2021 la detrazione del 75% per le aree fabbricabili zona D1 (Via Ceglie e C.da Colucci) con esclusione della Zona PIP del Pdf, zona D3.3 per le quali non vi sono piani attivi, zona D2.2 e D2.1 in adiacenza alla zona PIP del pdf;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattivit" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote

entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

- conseguentemente il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;
- Con dl n. 132/2023 viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
-per l'esercizio 2022 è stata accertata a titolo di IMU la somma di €:2.360.078,09 e che per l'anno 2024 il gettito può essere quantificato in €: 2.480.000,00 con una maggiore imposta pari ad €: 80.000,00 rispetto allo stanziamento 2022 e 2023 di €: 2.400.000,00;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la rispondenza della proposta agli indirizzi precedentemente emanati;

Visti i pareri favorevoli di cui all' art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

Visto il parere n.5 del 29/2/2024 del Revisore Unico dei Conti

Con n.9 voti a favore , n.4 voti contrari Consiglieri (G.Curci, M.Montanaro, S.Guarini e M.Saponaro) e n.3 astenuti Consiglieri (D.Baccaro, A.Loparco e A.Grassi)

DELIBERA

-Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, così come rettificato ed integrato in ottemperanza dell'emendamento presentato in seduta odierna dal Consigliere S.Guarini

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze non esenti ai sensi di legge (categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 %o
Aliquota per aree fabbricabili	10,20 %o
Aliquota per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,20 %o
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 %o
Aliquota per altre tipologie di immobili	10,20 %o

DETRAZIONI

Detrazione per abitazione principale non esente e immobili equiparati non esenti ai sensi di legge fino a concorrenza dell'imposta dovuta € 200,00;

Detrazione pari al 75% delle imposte per le aree fabbricabili:

- d. zona D1 (Via Ceglie e C.da Colucci) con esclusione della Zona PIP del Pdf;
- e. zona D3.3 per le quali non vi sono piani attivi
- f. zona D2.2 e D2.1 in adiacenza alla zona PIP del pdf

AGEVOLAZIONI (stabilite nell'esercizio della potestà regolamentare già dall'anno di imposta 2020)

Riduzione per le aree fabbricabili individuate con delibera di Giunta comunale relativa alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili fino al 75%

Una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, avente categoria catastale uguale ad A/1, A/8, A/9. 5,00 %o

ESENZIONI (stabilite nell'esercizio della potestà regolamentare già dall'anno di imposta 2020)

Immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari del comodatario.

Una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, avente categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9.

- di trasmettere la presente deliberazione telematicamente sul portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, rispettando le specifiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale 20 Luglio 2021;

DELIBERA

-Di dichiarare, con n.9 voti a favore , n.4 voti contrari Consiglieri (G.Curci, M.Montanaro, S.Guarini e M.Saponaro) e n.3 astenuti Consiglieri (D.Baccaro, A.Loparco e A.Grassi) la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Donato Baccaro

Il Segretario Generale

Dott.ssa Teresa Bax